

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 3 agosto 1890, *Pres. BIANCHI P., Est. TIEPOLO; Lolli-Ghetti (Avv. RINALDI, SANTOMARTINO) c. Ministero delle poste e telegrafi.*

Impiegati governativi — Impiegati telegrafici — Servizio militare — Riammissione in servizio — Computo per gli aumenti quadriennali.

Gli impiegati telegrafici, cancellati dai ruoli perché chiamati a prestare il servizio militare, e quindi riammessi in ufficio, non hanno diritto di computare il tempo trascorso sotto le armi agli effetti dell'aumento quadriennale dello stipendio.

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesoché la pretesa violazione di legge si verrebbe a dedurre dal non avere il Ministero delle poste, riammettendo in servizio con decreto del 12 ottobre 1894, con effetto dal 6 ottobre, il telegrafista Raimondo Lolli-Ghetti, riconosciuto computabile agli effetti dell'aumento quadriennale dello stipendio il tempo durante il quale egli rimase cancellato per il servizio militare dal ruolo dell'Amministrazione provinciale dei telegrafi.

Anche senza seguire però l'argomento addotto dal Ministero a giustificazione della ripulsa data alla domanda, che cioè fra le due specie di aumenti sessennale e quadriennale vi ha una differenza essenziale, essendo il primo una semplice indennità o compenso dato pel troppo lento svolgersi della carriera, il secondo altro dei coefficienti necessari per costituire la base della carriera, occorre ritenere che da nessuna delle disposizioni relative al ramo del servizio telegrafico che ha alle sue dipendenze un personale numeroso, e che per la ragione dell'età nella quale ordinariamente intraprende la carriera può ritenersi che molto spesso i suoi addetti

saranno chiamati a prestare servizio sotto le armi, è dichiarato in alcun modo che venendo riammesso al servizio e ripristinato nei ruoli il funzionario, dapprima cancellato perché chiamato a rispondere agli obblighi di leva, gli si debba altresì tener conto, come di titolo d'anzianità, pei conseguenti effetti di vantaggio nella carriera, del periodo passato nel militare servizio.

Il ricorrente ha creduto di potersi far scudo della legge 5 luglio 1882, n.854, la quale regolando la materia degli stipendi ed altri assegni fissi per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, coll'art.2 dispone che nel computo del servizio si terrà conto, soltanto per gli ufficiali, del tempo che a tenore di legge è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado; per gli impiegati, del tempo che a tenore di legge è computabile pel conseguimento della pensione. Ma è anche ovvia la osservazione che una legge fatta esclusivamente per gl'impiegati dipendenti dal Ministero della guerra non può essere applicata per analogia ed interpretazione estensiva ad impiegati dipendenti da una Amministrazione del tutto diversa, mentre peculiari condizioni proprie della specialità dei servizi, della indole di carriera, dei criteri di promozione e di avanzamento, ed altro, possono giustificare una misura di questo genere per i primi, senza che alcuna ragione di parità di trattamento possa sorgere riguardo ai secondi, che si trovano in condizioni del tutto diverse. Può essere desiderabile una norma generale che disciplini tutta intera questa materia con effetti analoghi per tutti i funzionari dello Stato che nel corso della carriera civile debbano divergere i loro passi per seguire la bandiera, e ciò tanto più che le Amministrazioni hanno dimostrato di non portare in questo campo d'applicazioni vedute né conformi né costanti. Ma nello stato attuale di legislazione non è lecito generalizzare, colla conseguenza di imporre un maggiore aggravio allo Stato, disposizioni fatte per un ordine speciale di funzionari, mentre il trattamento degli impiegati telegrafici è regolato da altre disposizioni, le quali, per quanto possano essere *numerose*, in alcun modo non vengono in appoggio del concetto che nel suo interesse viene ad essere propugnato dal ricorrente. E non è da passare sotto

silenzio che gli aumenti quadriennali costituiscono una specialità propria della carriera telegrafica, per cui lo applicare per analogia a questa materia una legge che parla invece di aumenti sessennali diverrebbe tanto più contrario e ripugnante a quei principi che sono consacrati dall'art.3 delle disposizioni preliminari del codice civile, in quanto dispone che qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Attesoché mancando una qualsiasi disposizione la quale autorizzi nei riguardi del personale telegrafico a computare il tempo passato sotto le armi siccome tempo utile per conseguire gli aumenti quadriennali, che sarebbero speciali alla sola carriera dei telegrafisti, ed esclusa l'applicazione per analogia, l'impugnato provvedimento ministeriale sfugge a qualunque censura, perché non è nemmeno concepibile una violazione di legge dove legge non esiste, ed in quella vece avrebbe il Ministero peccato di eccesso di potere se avesse concesso al Lolli-Ghetti un aumento che la legge non consentiva gli venisse ancora conferito.

Attesoché era da considerare per ultimo che lo art.3 delle disposizioni preliminari non viene in aiuto del ricorrente nemmeno nell'ultima parte, dove dispone che rimanendo il caso dubbio, si deciderà secondo i principi generali di diritto. Vi ha anzi un principio generale che si ribella a quel modo di applicazione di una legge supposta che il ricorrente vorrebbe indurre al caso proprio, ed è quello della uguaglianza di tutti davanti alla legge che impone l'obbligo del servizio militare, il quale è veramente tributo di sacrificio che la legge richiede a tutti coloro che si trovano in condizione da poter rispondere a quest'obbligo. Come tale, non si può disconoscere che il servizio militare, oltre all'onere suo proprio, può portare conseguenze di privazioni e di perdite, le quali si diversificano nei loro effetti secondo le condizioni peculiari delle persone sulle quali viene a cadere, senza che per nulla la legge di uguaglianza possa dirsi violata, perocché uno ed identico per tutti è il carico che per legge s'impone. E non fa meraviglia che impiegati dello Stato, i quali si trovano coinvolti nella osservanza di questa legge, possano anche trovarsi in congiunture tali da dover subire le conseguenze del sacrificio, imposto per legge comune, nel tratto successivo della loro carriera, la quale senza il servizio militare avrebbe potuto procedere più libera e più spedita. Ora, se l'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende, che usa già una liberalità col riammetterlo il servizio, quantunque dapprima cancellato dai ruoli appunto per causa del servizio militare, dovesse anche rappresentare al medesimo, riammettendolo, quasi si trattasse di una specie di *postliminio*, tutti i guiderdoni e tutti i vantaggi che dalla carriera avrebbe potuto conseguire se dall'obbligo militare non fosse stato chiamato ad altri destini di servizio, ciò sarebbe quanto fare indenne del tutto quell'impiegato delle conseguenze di un fatto alle quali egli deve sottostare per legge uguale per tutti i cittadini. E' indubitato che quella contemplazione che l'Amministrazione dovesse avere anche del periodo passato sotto le armi, durante il quale l'impiegato non ha potuto prestare alcun servizio all'Amministrazione alla quale appartiene, equivarrebbe a considerarlo come se militare non fosse mai stato, ed attribuirgli, solo perché impiegato con prospettiva di carriera, un trattamento che certo non potrebbe essere in termini analoghi reclamato dalle altre categorie di cittadini. Con ciò il principio dell'uguaglianza non potrebbe che rimanere offeso.

Per questi motivi, rigetta, ecc.